



COMUNE DI ALA

Provincia Autonoma di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO PRESSO CASE DI RIPOSO DI PERSONE ANZIANE O INABILI.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21.3.1984

ART. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

Ogni cittadino che presenta in bisogno-desiderio del servizio di ricovero ha il diritto di accedere a tale servizio indipendentemente dalla propria situazione economica.

Il Comune di Ala, nell'ambito delle prestazioni assistenziali erogate in esecuzione di obblighi imposti dalle vigenti norme di legge, ovvero in applicazione di proprie deliberazioni riguardanti i servizi sociali comunali, provvede al ricovero di persone anziane o inabili appartenenti al Comune di Ala per domicilio di soccorso ed alla integrale assunzione dell'onere di pagamento dalla relativa retta fissata dall'Amministrazione dell'Istituto ospitante e approvata dall'autorità tutoria.

ART. 2
DOMANDE DI AMMISSIONE

Il richiedente, o suo avente causa, dovrà presentare al Comune di Ala la domanda di ammissione in Casa di Riposo redatta su apposito modello, da ritirarsi, presso l'ufficio comunale preposto e corredata da:

- quadro clinico del richiedente compilato dal medico curante, su apposito modello;
- documentazione completa dei redditi percepiti nell'anno precedente, da parte di tutti i congiunti tenuti agli alimenti.

ART. 3
ASSUNZIONE DELL'ONERE DELLA RETTA

La Giunta Comunale, vista la domanda completa della documentazione richiesta e ritenuto giustificato il bisogno-desiderio di ricovero in Casa di Riposo, sentito il parere dell'Amministrazione dell'Istituto di ricovero a cui si riferisce la domanda stessa, delibera l'assunzione dell'onere di pagamento della retta e rilascia formale impegnativa nei confronti dell'Istituto medesimo.

ART. 4
RIMBORSO DOVUTO DAL RICHIEDENTE

Il richiedente dovrà impegnarsi a cedere al Comune a titolo di rimborso retta, l'intero ammontare dei propri redditi e delle proprie entrate finanziarie di qualsiasi natura fino a concorrenza degli oneri sostenuti dal Comune.

Il Comune recupera a titolo di rimborso totale o parziale delle rette di ricovero in Istituto causate da persone aventi il proprio domicilio di soccorso ad Ala, i redditi di cui sono titolari, fatta salva la somma di lire 60.000 mensili che è lasciata in libera disponibilità della persona stessa (sempre se titolare di reddito).

Nel caso di redditi da pensione anche l'intero ammontare della 13^o mensilità è lasciato in libera disponibilità del titolare.

In tutti i casi resta inesigibile l'assegno corrisposto a favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto a norma dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968 n. 263.

ART. 5
CONGIUNTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

Qualora l'ospite non sia in grado di rimborsare integralmente gli oneri sostenuti per lui dal Comune, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ai sensi degli articoli da 433 a 448 del Codice Civile.

Se anche il concorso del primo obbligato (coniuge) non risulta sufficiente, con lui concorrono o a lui si sostituiscono i congiunti ulteriormente obbligati nei modi e nei termini di cui al seguente art. 6 del presente Regolamento, fino all'esaurimento di tutti gli obbligati.

Le persone obbligate, (nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile), sono suddivise in due gruppi:

I° gruppo

- a) coniuge
- b) figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, discendenti prossimi, anche naturali;
- c) genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti.

II° gruppo

- a) suocero e suocera;
- b) generi e nuore;
- c) fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

I congiunti obbligati debbono impegnarsi, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al versamento di rate mensili posticipate del concorso, nella misura e secondo le modalità fissate dal presente Regolamento.

ART. 6

DETERMINAZIONE DEL CONCORSO DOVUTO DAI CONGIUNTI

La misura del concorso richiesto e dovuto dalle persone obbligate varia:

- a) a seconda dell'appartenenza al I° o II° gruppo;
- b) a seconda dell'ammontare del reddito annuo posseduto

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 533 del C.C. dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione od in concorso con l'ospite in misura pari alle seguenti percentuali del reddito annuo:

- 20% per i congiunti del I° gruppo;
- 10% per i congiunti del 2° gruppo.

Il reddito annuo si determina prendendo a base l'ammontare del reddito netto da imposte relativo all'ultimo periodo di imposta e deducendone i seguenti importi:

- £ .4.500.000.= a titolo di deduzione purchè il reddito posseduto sia dato prevalentemente da lavoro dipendente;
- £. 700.000.= per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende un solo titolare di reddito;
- £ 350.000.= per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende più titolari di reddito.

I congiunti obbligati che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'I.N.P.S., o trattamenti assimilabili, per il congiunto ricoverato, ovvero ne abbiano il diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero ammontare del trattamento assistenziale percepito in aggiunta al concorso di cui al presente articolo.

Il concorso determinato come al presente articolo, rimane costante anche in presenza del ricovero in Istituto di più di un parente.

Nel caso che la persona sia tenuta al rimborso delle spese per più di un anziano ospitato presso le Case di Riposo, la prima quota viene calcolata sul reddito determinato come sopra, le altre vanno calcolate su tale reddito progressivamente diminuito dell'importo già addebitato.

ART. 7

REVISIONI

Ogni anno, a richiesta dell'amministrazione Comunale, le persone obbligate agli alimenti, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a tutti gli elementi

necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'art. 6 del presente Regolamento, in ordine ai quali l'Amministrazione potrà effettuare accertamenti e adeguamenti anche d'ufficio, che verranno comunque svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte delle persone obbligate.

L'amministrazione procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati in adempimento con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 13 aprile 1910, n. 639.

Tutte le uscite dall'Istituto a cura e spese dell'ospite o dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborsi e dei concorsi di cui ai precedenti art. 4 e 6.

Tutti gli importi del presente Regolamento vengono annualmente aggiornati, con decorrenza 1° luglio, sulla base della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita intervenuta nel precedente periodo dal 1° aprile al 31 marzo.-

ART. 8 **GARANZIE IMMOBILIARI**

Nell'eventualità che l'interessato (richiedente o ospite) risulti proprietario, comproprietario o usufruttuario di beni immobili e che i rimborsi e i concorsi di cui agli articoli precedenti non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuire ulteriormente alla copertura dell'onere stesso mediante:

- la cessione al comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso l'Istituto;
- la costituzione a favore del Comune di ipoteca di I° grado su beni immobili fino a concorrenza dell'importo del credito del Comune;
- la cessione al Comune del diritto di usufrutto ai sensi degli articoli 978 e seguenti del C.C.

Il Comune acquisirà tali ulteriori contribuzioni, solo qualora ne ravvisi l'opportunità economica e porrà a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti.

ART. 9 **ISCRIZIONE IPOTECARIA**

Nel caso di iscrizione ipotecaria sui beni immobili, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di dimissione definitiva dall'Istituto.

Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite.

L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituirsi, avranno versato alla tesoreria del Comune l'intero valore dei crediti vantati dal Comune stesso.

ART. 10 **RIDUZIONE DEI RIMBORSI E DEI CONCORSI**

La Giunta Comunale, in presenza di documentata richiesta da parte di ospiti o di loro congiunti tenuti agli alimenti può adottare motivati provvedimenti di riduzione temporanea dei rimborsi, o rispettivamente, dei concorsi dovuti ai sensi del presente Regolamento, quando si verificano circostanze tali da comprovare l'impossibilità per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti.

ART. 11 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 48, secondo comma, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato dal G.R. con deliberazione 24 aprile 1980, n. 577.-